

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
DDPS

*Invio per posta elettronica (Word e pdf):
sicherheit.vbs@gs-vbs.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente il diritto di esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 24 agosto 2022 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Le modifiche delle ordinanze, unitamente al relativo rapporto esplicativo, sono stati da noi esaminati in collaborazione con il Centro sistemi informativi e i servizi di polizia interessati.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, rispondiamo come segue alle vostre domande.

1. L'attuazione delle ordinanze è comprensibile per i Cantoni?

L'attuazione delle ordinanze è comprensibile per quanto riguarda gli scopi e le fasi d'implementazione. Per quanto attiene alle misure tecniche per la salvaguardia delle informazioni si intravede una competenza maggiorata per il Centro sistemi informativi dell'Amministrazione cantonale ticinese (di seguito: CSI).

Per quanto concerne invece le verifiche di sicurezza, non appare del tutto chiaro in quale misura i funzionari delle unità amministrative e giudiziarie dell'Amministrazione cantonale, subordinatamente altre entità esterne che espletano compiti secondo le normative federali, dovranno essere sottoposti a tali verifiche. Sebbene la linea evidenziata dal rapporto esplicativo determini una riduzione di funzioni per le quali sarà richiesto un controllo di sicurezza, l'impossibilità di consultare l'elenco completo ed esaustivo delle funzioni sottoposto alla verifica di sicurezza pone degli interrogativi sul piano dell'applicazione pratica. Nello specifico, per la Polizia cantonale si rileva oggi un unico servizio sottoposto a verifiche di sicurezza delle persone e misure tecniche atte a salvaguardare la sicurezza delle informazioni; il Servizio Informazioni Federali (di seguito: SIF) è subordinato per questi aspetti al Servizio delle attività informative della Confederazione (di seguito: SIC).

2. In che modo i Cantoni intendono attuare le ordinanze?

Il nodo principale risiede nella mappatura dei processi che coinvolgono le Autorità cantonali, al fine di verificarne l'allineamento degli standard di sicurezza imposti dalle normative. La metodica d'implementazione dipenderà dalla quantità di discrepanze e quindi di adattamenti necessari.

Da una prima analisi, risulta che le norme cantonali in ambito di sicurezza delle informazioni, si limitano alla Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100) che si applica tuttavia all'elaborazione di dati personali, allo scopo di proteggere la personalità e la sfera privata delle persone i cui dati vengono elaborati da organi pubblici. Si tratta dunque di norme che sono a tutela dei dati personali e non delle informazioni che potrebbero danneggiare lo Stato.

Parimenti, vi sono delle misure sussidiarie per la sicurezza delle informazioni in generale si fondano su normative generali che regolamentano l'obbligo al segreto d'ufficio così come al segreto istruttorio, fiscale, ecc. Queste norme di fondo mirano alla salvaguardia delle informazioni in termini preventivi generalizzati e non specificatamente per rapporto ai rischi potenziali.

Per quanto riguarda la categorizzazione delle informazioni, occorre tener conto che a livello cantonale non esiste un sistema di classificazione, pertanto è determinante la categorizzazione dei servizi della Confederazione per i quali i diversi servizi del Cantone svolgono le attività. L'allineamento alle norme in consultazione deve pertanto limitarsi ai servizi che trattano informazioni classificate secondo gli standard della Confederazione. Per la Polizia cantonale, il trattamento di informazioni "Segrete" e "Confidenziali" è concentrato presso il SIF che opera sotto l'egida della LAIn su mandato del SIC, per quanto attiene l'ambito della protezione dello Stato. Il medesimo servizio tratta inoltre informazioni classificate relative alle misure di sicurezza emanate dal Servizio Federale di Sicurezza (Fedpol). Per quest'ultimo ambito, occorre tenere conto di altri servizi che sono subordinatamente coinvolti nell'attuazione delle misure, rispettivamente sono parte integrante degli Stati maggiori cantonali, quali ad esempio la Sezione Pianificazione Impiego (sotto lo Stato maggiore operativo), il Reparto Interventi Speciali (appartenente allo Stato maggiore) e il Reparto Giudiziario 4 (sotto la Polizia giudiziaria). Trattandosi di un elenco non esaustivo, al fine di determinare quali servizi della Polizia cantonale saranno influenzati dalle norme in consultazione occorrerà procedere con un "censimento" dei servizi che trattano informazioni classificate.

3. Quali ripercussioni finanziarie prevedono i Cantoni?

Anche per questo punto è necessario procedere a un esame della situazione determinando l'entità degli interventi da attuare. In un primo momento l'onere economico sarà determinato dalle risorse umane impiegate per la verifica dell'infrastruttura e la mappatura dei diversi processi. L'esito di questa prima fase potrà generare ulteriori oneri finanziari, ad esempio per l'esecuzione di controlli di sicurezza necessari (funzionari, personale ditte fornitrici, ecc.) come pure oneri relativi all'adeguamento di infrastrutture risultate non conformi alle normative in oggetto. Ai costi relativi alla verifica e all'attuazione di eventuali misure sanatorie, potrebbero poi aggiungersi gli oneri derivanti dalla formazione del personale e dall'unità amministrativa del servizio designato quale *Single Point Of Contact* (SPOC, ossia interlocutore) in materia di sicurezza delle informazioni.

Le misure minime di sicurezza (cfr. TIC) sono applicate per quanto riguarda l'accesso a piattaforme della Confederazione (vale per Polizia), in ossequio alla OCiber. È prevista una categorizzazione ulteriore di mezzi informatici, che andrà verosimilmente a toccare ambiti specifici di competenza esclusiva della Confederazione, caratterizzati da eccezioni puntuali quali il SIC che demanda parte dei compiti al SIF. Per quanto concerne il SIF, è necessario ricordare che le informazioni della Confederazione trattate non possono essere gestite dai cantoni (cfr. art. 46 della legge federale sulle attività informative del 25 settembre 2015; LAn, RS 121) e di conseguenza la Confederazione fornisce, assumendosi i costi, l'infrastruttura necessaria per adempiere al compito in pieno rispetto di tutti i parametri e legali e di sicurezza. Diversamente per gli altri servizi di Polizia dove, in linea generale, occorrerà identificare le misure di sicurezza non ancora implementate e l'applicazione di un *Information Security Management System* (di seguito: SGSI) ex-novo o l'adattamento di un eventuale SGSI già in vigore per l'Amministrazione cantonale. Un ulteriore onere finanziario potrebbe essere generato dai controlli di sicurezza richiesti per i funzionari che detengono i diritti d'accesso a sistemi informatici per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate, come pure per gli addetti, interni o esterni all'Amministrazione cantonale incaricati della manutenzione e dell'infrastruttura.


4. Per le questioni concernenti la sicurezza delle informazioni i Cantoni dovranno inoltre designare un servizio che fungerà da interlocutore per le autorità federali. Chi è la persona di contatto nel vostro Cantone?


La sicurezza delle informazioni riguarda più Sezioni in due Dipartimenti diversi, ossia il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) per logistica e infrastruttura informatica e il Dipartimento delle Istituzioni per la Polizia, la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) e la Sezione della popolazione (SPOP).

A nostro avviso quale interlocutore per le autorità federali dovrebbe essere identificato una persona che possa fungere da coordinatore per le diverse aree cantonali che sottostanno alle normative in oggetto e in particolare al SGSI. A tal proposito segnaliamo l'intenzione di formalizzare per l'anno prossimo una posizione di *Chief Security Officer* (CSO) con una competenza specifica per la sicurezza.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch; servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet